

GLI ABUSI DEMANIALI

rassegna di giurisprudenza 2009 - 2026

con tabella sinottica di normativa e prassi

GLI ABUSI DEMANIALI

raccolta di giurisprudenza 2009 - 2026

con tabella sinottica di normativa e prassi

Raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di ABUSI DEMANIALI, tratti da pronunce elaborate dalla redazione delle riviste telematiche di Exeo Edizioni, appartenenti agli anni dal 2009 al 2026. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono. In calce, un elenco della normativa e prassi di argomento pertinente.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2026 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: luglio 2026 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-361-8 - codice: JRE183 - nic: 398 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.

dell'amministrazione) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Conformemente alle ragioni giustificative del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve, pertanto, ritenersi che il "preventivo e motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale" di cui all'art. 134, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2005, debba precedere non l'ingiunzione di demolizione, bensì l'esecuzione della stessa da parte del Comune e, dunque, il provvedimento con il quale si dispone la demolizione di ufficio a seguito dell'inottemperanza del privato. Le suddette conclusioni – in disparte l'assorbente qualificazione delle opere quale intervento di ristrutturazione urbanistica – valgono anche nel caso in cui, come sostenuto dal ricorrente, viga il principio dell'alternatività tra sanzione demolitoria e pecuniaria anche per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico e non, invece, come risulta dalla chiara lettera dell'articolo 33 del DPR n. 380/2001, il cumulo tra le due misure sanzionatorie. Non risulta, infine, applicabile la disposizione di cui all'articolo 33, comma 4, del DPR n. 380 del 2001, che richiede, per gli immobili compresi nelle zone omogenee A del d.m. 2-4-1968 n. 1444, il parere dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali, in quanto la stessa si riferisce alle opere di ristrutturazione "edilizia" e non anche a quelle di ristrutturazione "urbanistica", in cui rientra, come visto, l'intervento di cui è controversia; evidenziandosi, altresì, che la permanenza del manufatto non può comunque essere tollerata laddove lo stesso abbia occupato una strada pubblica e ne abbia interrotto il percorso. Va, inoltre, considerato che, attenendo tale parere alla scelta tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria, esso, al pari della verifica sulla fattibilità della demolizione, costituisce comunque adempimento che attiene alla fase esecutiva dell'ingiunzione e, pertanto, non incide sulla legittimità di questa, ma al limite sull'ordine di demolizione di ufficio che venga emesso in caso di inottemperanza. Le suesposte considerazioni valgono a ritenere l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.»

ABUSI PAESAGGISTICI - REATI

Corte di Cassazione, Sezione III penale n.12936 del 06/04/2022

Sintesi: Si ritiene che la violazione paesaggistica abbia natura di reato di pericolo e non di danno.

Estratto: «3.2. Il vincolo paesaggistico, inoltre, avrebbe comportato anche la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica. Occorre a tale proposito ricordare anche come si sia più volte ribadita (Sez. 3, n. 11048 del 18/2/2015, Murgia, Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Sirrieon, Rv. 254493. V. anche, da ultimo, Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017 (dep. 2018), Airò Farulla, Rv. 273067) la natura di reato di pericolo della violazione paesaggistica. In particolare, nelle richiamate decisioni si è ricordato come si fosse già precisato (Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971) che il reato contemplato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, è un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (si richiamava, a tale proposito, anche Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009 (dep. 2010), Soverini, Rv. 245908 ed altre prec. conf.) e come sia di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilievo, ai fini della

configurabilità del reato contemplato dal menzionato art. 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione. Si è pure ricordato che l'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex pl. Sez. 3, n. 14461 del 7/2/2003, Carparelli, Rv. 224468; Sez. 3, n. 14457 del 6/2/2003, De Marzi, Rv. 224465; Sez. 3, n. 12863 del 13/2/2003, Abbate, Rv. 224896; Sez. 3, n. 10641 del 30/1/2003, Spinosa, Rv. 224355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica e edilizia. Sulla base di tali considerazioni si giungeva pertanto ad affermare che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consiste nell'esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l'azione dell'uomo, siano venuti meno restituendo ai luoghi l'originario assetto (Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493, cit.). Si è ribadito anche che la punibilità del reato in questione è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale (Sez. 3, n. 39049 del 20/3/2013, Bortini, Rv. 256426). Si è conseguentemente pervenuti alla conclusione che riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito (così, in motivazione, Sez. 3, n. 370 del 1/10/2019 (dep. 2020), Mazza, Rv. 277941). Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale ha posto in evidenza una concreta trasformazione dell'originario assetto dell'area sottoposta a specifica tutela, dando conto del fatto che le opere in corso di esecuzione, precedute dalla estirpazione della flora locale, presentavano caratteristiche tali da comportare, come si è detto, significative modifiche rappresentate, appunto, dalla realizzazione di una stradella e di un fosso.»

Corte di Cassazione, Sezione III penale n.36545 del 27/09/2022

Sintesi: È stato ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 nel caso in cui si proceda alla costruzione, anche provvisoria, di una struttura idonea ad alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Sintesi: È irrilevante la precarietà dell'intervento ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, in quanto la preventiva autorizzazione è comunque richiesta non solo perché possa verificarsi la effettiva temporaneità dell'intervento, ma anche per un necessario controllo circa l'adozione delle dovute cautele nella fase della esecuzione e della rimozione.

Estratto: «4. Va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la necessità della autorizzazione paesaggistica anche per le opere precarie, se eseguite in

zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Già con la sentenza Arcucci (Sez. 3, n. 2267 del 28/01/1997, Arcucci, Rv. 207907), è stato ritenuto configurabile il reato previsto dal L. 431 del 1985 art. 1 sexies nel caso in cui si proceda alla costruzione, anche provvisoria, di una struttura idonea ad "alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici" (nella fattispecie si trattava della realizzazione, nell'isola di Capri, di una struttura costituita da un palcoscenico sorretto da cassoni in cemento armato collegati tra loro da un cordolo perimetrale e da una platea per posti a sedere, montata su traverse ed altre strutture in cemento armato e sormontato da "tubi innocenti" e traverse in legno, destinata allo svolgimento di rappresentazioni teatrali). In tale decisione, con cui era stata peraltro esclusa la natura precaria dell'intervento realizzato, è stato precisato che L. 431 del 1985 art. 1 prevede che siano realizzabili strutture precarie in zone soggette a vincolo solo con riferimento a quelle strumentali all'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, evidenziando come nessun riferimento alla provvisorietà venga effettuato con riguardo agli interventi urbanistico-edilizi di diversa natura. In altra occasione, è stata ribadita la irrilevanza della precarietà dell'intervento ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, osservando, tra l'altro, come la preventiva autorizzazione sia comunque richiesta non solo perché possa verificarsi la effettiva temporaneità dell'intervento, ma anche per un necessario controllo circa l'adozione delle dovute cautele nella fase della esecuzione e della rimozione (Sez. 3, n. 13716 del 15/10/1999, Di Tommaso, Rv. 214980). Tale principio è stato ribadito affermando che il reato di pericolo previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili (nella specie, una struttura in ferro con copertura superiore e laterale in plastica di mq. 36), essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (Sez. 3, n. 38525 del 25/09/2012, Gruosso, Rv. 253690; nel medesimo senso Sez. 3, n. 39429 del 12/06/2018, Scrocchi). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la precarietà di un intervento non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore e che sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, in quanto è richiesta una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e l'opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso (così, in motivazione, la sentenza Scrocchi citata). 5. Ora, al di là del fatto che tali evenienze non risultano accertate nella fattispecie in esame, né, come evidenziato, è stato indicato in quale delle suddette 31 classi di interventi previste dall'allegato A del regolamento emanato con il D.P.R. n. 13 febbraio 2017 (recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) rientri, e per quali ragioni, quello realizzato dalla imputata, non v'è dubbio, come sottolineato anche nel ricorso del pubblico ministero, alla luce dei principi affermati in modo univoco e costante dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto della natura di fonte secondaria del regolamento emanato con il D.P.R. n. 31 del 2017, che l'elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica (o soggetti ad autorizzazione semplificata) deve essere letto e interpretato secondo un criterio di stretta interpretazione, che tenga conto della finalità di tale regolamento e del sistema nel quale esso si inserisce. La regola generale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all'aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell'autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere

derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione. Ne consegue che l'accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al citato D.P.R. n. 31 del 2017) o di quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento. Può, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: "L'accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al D.P.R. n. 31 del 2017) o tra quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento, che determini l'applicazione delle disposizioni derogatorie solamente agli interventi di lieve entità, ossia gli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo". 6. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte per quanto riguarda l'esclusione della sussistenza delle contravvenzioni di cui all'art. 734 c.p. e agli artt. 54 e 1161 c.n., cui il Tribunale è pervenuto limitandosi ad affermare che la installazione di sacchi di sabbia allo scopo di arginare pericoli di crollo e di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti non comporterebbe alterazione della bellezza dell'area, né modificazione del demanio marittimo od ostacoli al suo utilizzo, omettendo del tutto di considerare, anche a questo proposito, sia la natura e le caratteristiche dei materiali impiegati; sia l'entità dell'intervento; sia il fatto che l'alterazione delle bellezze naturali contemplata dall'art. 734 c.p. sussiste anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata (v., in tal senso, Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Schettino, Rv. 276359; conf. n. 1700 del 1969, Rv. 110154; n. 2685 del 1992, Rv. 190738); sia perché non è stato illustrato per quali ragioni, nonostante entità e caratteristiche dell'intervento, lo stesso non sarebbe idoneo a modificare i beni del demanio marittimo o a incidere sul loro utilizzo, posto che il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo sussiste quando sia in qualunque modo compromesso o pregiudicato l'interesse della collettività a usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale (v. Sez. 3, n. 15415 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266814; Sez. 3, n. 30666 del 29/03/2018, Sorreca, Rv. 273762).»

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.8 del 10/07/2025

Sintesi: Con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, è stata ravvisata la commissione del reato conseguente alla violazione del vincolo paesaggistico, ritenuto sussistente su un terreno posto a distanza di circa trenta metri dalla sponda, rilevando che il vincolo riguarda la fascia di 150 metri da ciascuna, indipendentemente dal fatto che esso sia confinante o meno con il fiume, il torrente o il corso d'acqua.

Estratto: «7. Osserva al riguardo l'Adunanza Plenaria che l'infondatezza dell'appello consente di prescindere dall'esame della questione dell'ammissibilità del ricorso di primo grado. 7.1.

Come correttamente evidenziato dall'ordinanza di rimessione, nel caso in questione non viene in rilievo la fascia di rispetto idraulico tutelata dall'art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904, con divieti di edificazione basati sull'esigenza di consentire (tra l'altro) il libero deflusso delle acque e rispetto alla quale l'art. 115 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha disciplinato le modalità di tutela delle aree prospicienti i corpi idrici. Nel caso in esame, rileva, invece, il vincolo paesaggistico previsto dal citato art. 142, nel quale è stato trasfuso l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1, comma.1, lett. c), del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431. Con riferimento all'ambito di applicazione del citato art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, la Corte di Cassazione – con la sentenza penale 20 maggio 1999, n. 21445 – ha ravvisato la commissione del reato conseguente alla violazione del vincolo paesaggistico, ritenuto sussistente su un terreno posto a distanza di circa trenta metri dalla sponda, rilevando che il vincolo riguarda la fascia di 150 metri da ciascuna, indipendentemente dal fatto che esso sia confinante o meno con il fiume, il torrente o il corso d'acqua. 7.2. Ritiene l'Adunanza Plenaria che la medesima soluzione vada seguita in sede di applicazione della corrispondente lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 42 del 2004. Rileva al riguardo il diverso dato testuale della lettera c), rispetto a quelli delle lettere a) e b) del medesimo comma 1. Le lettere a) e b) tutelano i territori costieri e contermini per una fascia di 300 metri, avendo come punto di partenza la 'linea di battigia', la quale non può che essere a livello del mare o a livello del lago: data questa circostanza di fatto, il legislatore ha precisato che la tutela si estende ai "terreni elevati sul mare" ed ai "territori elevati sui laghi". La lettera c), invece, tutela "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". In quest'ultima ipotesi, il punto iniziale della 'fascia' sottoposta a tutela coincide con le 'sponde', che possono a seconda dello stato dei luoghi essere anche notevolmente sopraelevate. Tale eventualità può non esservi per l'argine, che a differenza della sponda è una struttura artificiale, che può avere una altezza variabile, a seconda del relativo progetto. Pertanto, mentre per gli argini - che hanno un'altezza funzionale ad evitare principalmente lo straripamento dei fiumi e dei corsi d'acqua - i terreni sopra elevati sono posti ad un'altezza limitata, e comunque, ricadono nella fascia di tutela, per le 'sponde' è la stessa naturale configurazione dei luoghi a poter presentare situazioni estremamente diversificate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla differenza tra 'sponda esterna' e 'sponda interna'. Del resto sarebbe irragionevole una lettura che diversifichi il valore paesaggistico del territorio prossimo alle acque a seconda che si tratti di un mare, di un lago oppure di un fiume. In definitiva, il dato testuale e l'interpretazione logica della disposizione in esame portano a concludere che la fascia di vincolo deve essere computata dal margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza. Pertanto, deve darsi risposta al quesito posto dalla Sezione nel senso che "la lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d'acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate". 8. Venendo al caso in esame, senza dubbio l'area di proprietà dell'appellante è sottoposta al vincolo paesaggistico, poiché si trova ad una distanza inferiore a 60 metri dal fiume Mesina. È irrilevante a tal fine che vi sia un dislivello di circa 8,73 metri tra l'alterato piano di campagna in questione e la base del letto fluviale, poiché si tratta di una circostanza che il legislatore non ha preso in

Sintesi: Legittimamente il Ministero della cultura si avvale dello strumento dell'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, secondo comma, c.c., che l'ordinamento attribuisce all'autorità amministrativa, in alternativa ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, per la tutela dei beni demaniali, nonché dei beni del patrimonio indisponibile, quando esercitato per la tutela di un compendio immobiliare, dichiarato di importante interesse archeologico e, per ciò solo, rientrante nel demanio pubblico in forza dell'art. 822, secondo comma, c.c.

Estratto: «4.2. Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che l'amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela demaniale trattandosi di un bene a loro dire facente parte del patrimonio disponibile dello Stato, stante la mancanza di un atto amministrativo di asservimento all'uso pubblico. In ogni caso ritengono che l'ordinanza di sgombero sarebbe illegittima in quanto ha interessato l'intero complesso immobiliare laddove il vincolo artistico sarebbe limitato alle sole particelle 77, 78, 99 e 100 del foglio 905. Anche tale motivo è infondato. 4.2.1. Come rilevato dal Tar, il compendio immobiliare in questione, dichiarato dal d.m. 18 ottobre 1982 "di importante interesse archeologico" ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, rientra nel demanio pubblico in forza dell'art. 822, secondo comma, c.c., il quale prevede che «Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, [...] gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia». Inoltre l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 dispone che «I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale». Ne discende che legittimamente il Ministero della cultura si è avvalso dello strumento dell'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, secondo comma, c.c., che l'ordinamento attribuisce all'autorità amministrativa, in alternativa ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, per la tutela dei beni demaniali, nonché, per costante orientamento giurisprudenziale, dei beni del patrimonio indisponibile (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980).»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - CATEGORIE DI BENI, CASISTICA - DEMANIO IDRICO

TAR Campania, Sezione VII Napoli n.1673 del 06/04/2012

Sintesi: L'obbligo di motivazione dei provvedimenti che ordinano il ripristino dello status quo ante in caso di violazione dell'art. 96 R.D. 523/1904 è da ritenersi assolto mediante il semplice richiamo alle norme di legge o regolamento ritenute violate, stante il carattere tendenzialmente vincolato e doveroso degli stessi.

Estratto: «13.2 Vanno del pari disattese le censure di difetto di istruttoria dell'atto de quo e degli atti presupposti ed in particolare della relazione sugli aspetti tecnici prodotta dal geometra Massa. Parte ricorrente si duole in particolare del fatto che tale relazione avrebbe dovuto offrire indicazioni dettagliate sullo stato dei luoghi e relazionare: a) sullo stato effettivo della regimentazione del torrente e della portata del torrente che non consente il superamento delle sponde; b) sulla circostanza dell'abbandono dell'alveo da tempo immemorabile sul lato della proprietà della società ricorrente, con la conseguente avvenuta

acquisizione dell'alveo abbandonato per effetto ed in conformità del codice civile in epoca antecedente al 1994; c) sulle aree dove lo stato dei luoghi addebitato alla società ricorrente era difforme da quello originario. Tali censure si presentano infondate dal momento che gli aspetti tecnici, quanto allo stato dei luoghi dell'area oggetto di richiesta di concessione, sono stati rappresentati all'Amministrazione dalla stessa parte con la presentazione delle due istanze e della correlativa documentazione e sono stati oggetto di accertamento anche a seguito di apposito sopralluogo del 20 ottobre 2004, le cui risultanze sono state riportate nel verbale a firma del geometra Massa. In tale verbale si è evidenziato che le aree oggetto della richiesta erano libere da manufatti e che le stesse si ponevano rispetto al piano di scorrimento delle acque del torrente Ginestra ad una distanza di circa mt. 20,00 e ad un'altezza di mt. 4,00, che la particella n. 7 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale di grossi massi di roccia per mc. 100 circa, mentre la particella 120 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale con cumuli di pietrisco per mc. 480 circa, mentre la particella n. 300 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale di materiale da riporto per mc. 250 circa. Sulla base di tali rilievi pertanto legittimamente il responsabile del procedimento ha adottato il provvedimento di diniego di concessione, considerando che l'attività esercitata all'attualità (deposito di massi rocciosi, pietrisco e materiale di riporto), riscontrata il suindicato sopralluogo, effettuato dai Funzionari del settore, in data 20/10/2004, è da considerarsi rientrante nella fattispecie disciplinata dalla lettera g) dell'art. 96 del R.D. 523 del 25/07/1904, e quindi tra i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei e sponde e difese, potendo influire sul regolare deflusso delle acque in presenza di portate che caratterizzano i periodi di piena. Peraltro la correttezza sostanziale dell'istruttoria posta a base del provvedimento di diniego, nonostante la mancata indicazione della tipologia di regimentazione del torrente, è dimostrata dalle risultanze del riesame effettuato dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza di remand adottata dalla Sezione, risultanze peraltro neanche fatte oggetto di impugnativa a mezzo motivi aggiunti. Tale riesame peraltro è avvenuto all'esito di sopralluogo effettuato in contraddittorio con parte ricorrente in data 18 ottobre 2005, come evincibile dalle risultanze dello stesso, depositate dall'Amministrazione in data 2 novembre 2005. Nell'atto adottato a seguito del riesame si precisa infatti che "dalle planimetrie catastali e dai rilievi prodotti a più riprese dalla ditta Ediltecnica si evince che le aree in questione sebbene non interessate dal deflusso corrente delle acque sono pur sempre ricomprese nell'alveo della piena ordinaria (area di pertinenza del corso d'acqua, identificabile sulla base dei rilievi fisici e catastali assumendo il più esterno fra il limite catastale demaniale ed il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o protezione esistenti) e, pertanto, le stesse sono soggette alla norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, circostanza peraltro riconfermata dall'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con D.P.C.M. del 21/11/2001; in base a tale presupposto le aree oggetto della richiesta sono da considerarsi a tutti gli effetti ricomprese "nell'alveo attivo" (non abbandonato) del torrente Ginestra e più precisamente, vista l'orografia dei luoghi, costituiscono parte del naturale argine di sinistra dello stesso, e, pertanto, rientrano nella fattispecie sulle quali le disposizioni normative vigenti (art. 96 lett. g) del R.D. del 25/07/1904) vietano qualunque opera o fatto che ne possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso; a ciò va aggiunto che la norma tutela anche le aree contermini il piede degli argini, vietando su di esse il movimento del terreno per una fascia di mt. 4,00 (lettera f), art. 96 del citato R.D.) rapportando siffatta misurazione non solo agli argini veri e propri ma al "ciglio", cioè al

punto di demarcazione tra il corso normale del fiume e la terraferma esistente in relazione ai tracciati alluvionali, tanto arginati, quanto non contenuti, specificando che l'assoluta inderogabilità di tale divieto è da correlare non già con la demarcazione del flusso medio delle acque, ma con quella delle piene (sentenza Corte di Cassazione n. 2492 del 24 novembre 1960); tale ultima precisazione è utile in quanto fornisce l'inequivocabile orientamento giurisprudenziale circa la natura delle aree assoggettate alle norme del richiamato R.D. e la loro esatta delimitazione". Sulla base di tali rilievi, nonché delle risultanze, dettagliatamente descritte, del sopralluogo, eseguito in contraddittorio con parte ricorrente, l'ufficio del Genio Civile di Benevento è pervenuto pertanto alla conclusione che "i cumuli di materiale lapideo rinvenuti, in uno ai terrapieni sui quali risultano adagiati, sono da considerarsi lavori ed atti vietati in modo assoluto in quanto costituiscono opera o fatto che concretamente altera lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso dell'alveo e del relativo argine sinistro del torrente Ginestra, con ciò contravvenendo al disposto di cui all'art. 96 R.D. n. 523 del 25/07/1904. Inoltre gli stessi cumuli e parte dei pianori rilevati, ricadono a cavallo del confine catastale del torrente Ginestra, ovvero del ciglio, così come innanzi definito e, pertanto, la loro presenza, in quanto "movimento di terreno" risulta in palese contrasto anche con quanto stabilito dalla lettera f), art. 96 del citato Regio Decreto. Stante quanto sopra appare ampiamente giustificato il non accoglimento dell'istanza del signor Casamassa Roberto (Amministratore Unico della Ediltecnica s.n.c.), intesa ad ottenere la concessione per utilizzare come "deposito di materiali in genere" le porzioni di area demaniale, costituite dall'alveo attivo del torrente Ginestra, ricadenti nel Comune di Ginestra degli Schiavoni ed ubicate a fronte della particelle n. 120 e n. 300 del foglio n. 15 e della particella n. 7 del foglio n. 14". Alla stregua delle motivate risultanze dell'atto adottato a seguito del riesame, tra l'altro, come detto, non oggetto di gravame a mezzo di motivi aggiunti da parte ricorrente, va pertanto disattesa anche la censura di difetto di motivazione e di istruttoria contenuta nel motivo 4.1. Il provvedimento di diniego deve pertanto ritenersi legittimo anche sotto tale profilo, atteso il carattere di inderogabilità dei divieti posti dall'art. 96 .u. 25 luglio 1904 n. 523, posti a tutela non solo della demanialità delle acque ma soprattutto del libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed dell'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo (ex multis Tribunale sup.re acque, 10 febbraio 1999 , n. 31; Tribunale sup.re acque, 29 aprile 2002 , n. 58; Cassazione civile , sez. un., 30 luglio 2009 , n. 17784; Tribunale sup.re acque, 24 giugno 2010 , n. 104; in senso analogo Tribunale sup.re acque, 29 dicembre 2006 , n. 144 secondo cui "Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini, contenuto nell'art. 96 lett. f), r.d. n. 523 del 1904, è inderogabile, come emerge dall'espresso divieto di sanatoria previsto dall'art. 33, l. n. 47 del 1985, per le costruzioni realizzate a distanza inferiore ai dieci metri dagli argini; né l'eventuale ed illegittimo rilascio del condono edilizio in favore di un'opera può considerarsi ostativo all'esercizio del potere preordinato ai fini della sicurezza idraulica, trattandosi, nella specie, di un potere diverso, volto a garantire la tutela di interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed all'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione necessari a tale scopo (Trib. sup. acque, n. 58 del 2002): donde il carattere di assoluta inderogabilità del divieto, sancito dall'art. 96 lett. f), cit., e dal contenuto della successiva lett. g), che estende il divieto a qualunque manufatto o volume collocato a meno di dieci metri dalla sponda del fiume, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può godere di alcuna forma di sanatoria (nella specie, quindi, correttamente l'Autorità idraulica ha invitato il comune a revocare eventuali concessioni illegittimamente emanate in contrasto con le citate

norme idrauliche)'). Ne consegue che l'obbligo di motivazione dei pertinenti provvedimenti sanzionatori o repressivi (tendenzialmente vincolati) - o come nell'ipotesi di specie di diniego di concessione - può ritenersi sostanzialmente assolto mediante il semplice richiamo alle norme di legge o regolamento ritenute violate (Tribunale sup.re acque, 24 giugno 2010 , n. 104). Tali conclusioni sono viepiù avvalorate dalla circostanza che l'atto adottato a seguito del riesame è motivato non solo in riferimento al divieto di cui all'art. 96 lett. g) del citato testo unico – al pari del provvedimento originario oggetto di gravame – ma anche in riferimento al divieto di cui all'art. 96 lett. f). Né può dirsi che l'atto di riesame sia illegittimo sotto il profilo della violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, in primo luogo in quanto il riesame è stato sollecitato da questo T.A.R. attraverso un'ordinanza cautelare di tipo propulsivo, nell'ottica di satisfattività degli interessi di parte ricorrente (che aveva dedotto di non avere potuto partecipare al sopralluogo posto a base del provvedimento impugnato) ed in secondo luogo in quanto parte ricorrente non ha comunque gravato a mezzo motivi aggiunti, come sarebbe stato suo onere, l'atto adottato a seguito del remand.»

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.475 del 31/05/2012

Sintesi: L'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e l'art. 54 del cod. nav. perseguono il medesimo scopo, che consiste nell'impedire a chiunque non sia autorizzato di alterare con le proprie opere o la propria attività lo stato dei luoghi, in ragione degli interessi pubblici tutelati attraverso il mantenimento della loro integrità.

Sintesi: La finalità dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, evocata dal divieto di "fare opere", è esplicitata compiutamente dall'art. 54 cod. nav., che a tale scopo sanziona sia chi ha proceduto con la propria attività di costruzione a consumare l'arbitraria occupazione del suolo demaniale, sia colui che l'ha indebitamente protratta a proprio vantaggio mantenendo lo stato dei luoghi arbitrariamente modificato, dopo che è subentrato nell'occupazione in veste di successivo utilizzatore.

Estratto: «L'art. 93 del R.D. n. 523/1904 testualmente recita: "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa". A sua volta l'art. 54 del cod. nav. - con disposizione che fissa principi di carattere generale in tema di polizia demaniale - dispone che "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito, e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato". Entrambe le disposizioni, a ben vedere, perseguono il medesimo scopo, che consiste nell'impedire a chiunque non sia autorizzato di alterare con le proprie opere o la propria attività lo stato dei luoghi, in ragione degli interessi pubblici tutelati attraverso il mantenimento della loro integrità. In questo senso, la finalità della norma, evocata dal divieto di "fare opere" contenuto nel citato art. 93 del R.D. n. 523/1904, è stata esplicitata compiutamente dall'art. 54 cod. nav., che, come riferito, a tale scopo sanziona sia chi ha proceduto con la propria attività di costruzione a consumare l'arbitraria occupazione del suolo demaniale, sia colui che l'ha indebitamente protratta a proprio vantaggio mantenendo lo stato dei luoghi arbitrariamente modificato, dopo che è subentrato

nell'occupazione in veste di successivo utilizzatore (Cass. Penale, III, n. 12149/2008). Sicché l'ordine di procedere alla riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate si pone, secondo la logica ripristinatoria che sorregge la disciplina a tutela dell'integrità della proprietà sia pubblica che privata, come una sorta di sanzione reale, ai sensi dell'art. 2058 c.c., per consentire la restituzione dell'area in questione alla sua destinazione pubblica originaria, sanzione quindi irrogata a colui che ha consumato, o versa attualmente, in una situazione di illecito possesso.»

TAR Lombardia, Sezione IV Milano n.1802 del 27/06/2012

Sintesi: Il contrasto tra la natura industriale delle opere abusive e la prossimità all'alveo del fiume su cui sono state realizzate è certamente più stridente rispetto ad un ipotetico contrasto tra le medesime opere ed un'area a vocazione agricola.

Estratto: «A supporto delle proprie censure la ricorrente invoca talune pronunce giurisprudenziali, secondo cui in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della compatibilità delle opere con i valori ambientali e paesaggistici deve essere concreto ed approfondito, e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento, conseguente al rilascio della sanatoria, sia incompatibile con i valori tutelati (T.A.R. Lazio, Roma Sez. II quater 1.9.2011 n. 7099, TAR Lazio, sez. II quater, 5.2.2009 n. 1212). Il Collegio condivide in punto di diritto i detti principi, che tuttavia non possono essere invocati nel caso di specie. La giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce infatti a provvedimenti di diniego fondati su meri richiami all'esistenza di un vincolo sull'area interessata, senza che, come invece avvenuto nella fattispecie per cui è causa, si desse conto della reale consistenza dei manufatti oggetto di richiesta di sanatoria, della specifica situazione dei luoghi nei quali ricadono, nonché della compatibilità delle opere con la realizzazione di possibili interventi sulle aree interessate. In particolare, le pronunce invocate dalla ricorrente, si riferivano a "manufatti di modesta entità", adibiti a deposito attrezzi (T.A.R. Lazio n. 7099/2011, T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I 12.2.2010 n. 731) o comunque a fabbricati rurali (T.A.R. Lazio n. 1212/2009), laddove nel caso di che trattasi si è in presenza di edifici a vocazione industriale, di ingenti dimensioni, articolati su due piani (magazzino/deposito), o comunque di rilevante altezza (4,50 per il silos) e superficie (9,90 x 7,40 per il silos e 8,50 x 3 per il magazzino). Per quanto concerne poi la collocazione, le opere abusive di che trattasi sono state realizzate in prossimità del greto del fiume, ossia in un'area in cui l'afferenza degli abusi ad un impianto industriale ne rende particolarmente evidente l'incompatibilità con l'ambiente circostante, ciò che ovviamente attenua gli oneri motivazionali a carico dell'Amministrazione. Anche in questo caso il raffronto con la casistica citata dalla stessa ricorrente conferma in realtà le scelte operate dall'Amministrazione, trattandosi spesso di sentenze che avevano accolto ricorsi avverso dinieghi di condono di fabbricati rurali edificati in zone che, per quanto vincolate, avevano una vocazione agricola, laddove nel caso di specie il contrasto tra la natura industriale delle opere abusive e la prossimità all'alveo del fiume su cui sono state realizzate è certamente più stridente. Non può pertanto sostenersi che la motivazione, per quanto non particolarmente estesa, sia insufficiente. La Commissione Edilizia ha infatti avuto cura di verificare, oltretutto l'inconciliabilità delle opere con la natura dei luoghi e con la loro valenza ambientale, anche la loro incompatibilità con l'utilizzo futuro dell'area di che trattasi, che alla luce delle sue peculiarità, potrà essere adibita a parco urbano comprensoriale. La

possibilità di destinare l'area ad un utilizzo futuro incompatibile con il richiesto condono, costituisce così una motivazione ulteriore e distinta dall'incompatibilità delle opere a suo tempo realizzate con il regime urbanistico.»

TAR Liguria, Sezione I n.703 del 23/06/2016

Sintesi: È illegittima l'ingiunzione di demolire un manufatto disposta sulla base della circostanza che quest'ultimo risulti ubicato sul terreno del demanio fluviale, laddove risulti che il corso d'acqua abbia assunto, già prima del 1994, un percorso che si discosta notevolmente da quanto di desumeva dalle mappe di impianto catastale, con la conseguenza che l'eventuale incremento della sponda è andato a beneficio del privato proprietario.

Estratto: «La nuova relazione ha dato conto della novità intervenuta ed è autonomamente giunta alla conclusione contenuta nella consulenza della parte S.: in particolare il geometra F. ha attribuito decisivo rilievo a quanto si desume dall'aerofotogrammetria, posto che le risultanze di tali rilevazioni confortano la tesi secondo cui il torrente ha ormai un percorso che si discosta notevolmente da quanto di desumeva dalle mappe di impianto catastale. A tale riguardo è pertanto possibile convenire con la tesi accolta dalla relazione dell'ausiliare del giudice, secondo cui tutti i manufatti costituenti il parco per vacanze – con l'eccezione di taluni oggetti esistenti sulle piazzole 6 e 7 – sono realizzati all'interno della proprietà privata, e non già nel sito di pertinenza del demanio fluviale. In proposito non è possibile operare un riferimento alla modificazione che la legge 5.1.1994, n. 37 ha apportato al testo degli artt. 946 e 947 cod. civ. restringendo le previgenti ipotesi di accessione del terreno a seguito delle modificazioni a cui vanno soggetti i letti dei corsi d'acqua. La novella ha inteso regolamentare la materia, accentuando la tutela da approntare per garantire l'equilibrio idrogeologico del territorio, mentre l'originario testo del codice aveva piuttosto riguardo all'interesse dei privati confinanti con le sponde dei corsi d'acqua: tuttavia la modificazione è entrata in vigore nel 1994, e la giurisprudenza (sin da cass. s.u. 11101 del 2002) è univoca nel negare la possibilità di estenderne retroattivamente l'efficacia, per cui la data in cui vennero scattate le immagini considerate dai periti d'ufficio e di parte (1992) permette di convenire con la tesi esposta in sede tecnica, e ritenere che l'eventuale incremento della sponda sia andato a beneficio del privato proprietario. Risulta con ciò risolta la prima questione che ha occupato una notevole porzione della motivazione del provvedimento impugnato, e devono essere pertanto ritenute fondate le censure dedotte con il primo motivo del ricorso, volte ad evidenziare che erroneamente l'amministrazione ha ingiunto la demolizione del manufatto, sulla base della circostanza che quest'ultimo risulti ubicato in area demaniale.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - CATEGORIE DI BENI, CASISTICA - DEMANIO MARITTIMO

TAR Campania, Sezione VII Napoli n.1212 del 03/03/2009

Sintesi: L'installazione di un pontile più lungo di quello assentito determina una abusiva occupazione del demanio marittimo, sicché l'Amministrazione deve ordinare al

responsabile di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, in applicazione dell'articolo 54 cod. nav.

Estratto: «Né si può dubitare del fatto che l'installazione di un pontile di 75,83 mq, in luogo di un pontile di 57 mq determini una abusiva occupazione del demanio marittimo, sicché l'Amministrazione intimata ha correttamente fatto applicazione dell'articolo 54 cod. nav. il quale dispone che, qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione deve ordinare al responsabile dell'abuso di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.»

TAR Abruzzo, Sezione Pescara n.1292 del 22/12/2009

Sintesi: Nel concetto di "innovazioni abusive", che legittimano, ex art. 59 cod. nav., l'esercizio del potere di autotutela demaniale vanno comprese tutte quelle variazioni delle opere assentite che, per la loro consistenza, rappresentano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione demaniale marittima.

Sintesi: L'installazione di palificazioni in cemento armato di profondità su un arenile che non siano evidenziate nel progetto dell'opera da realizzare e oggetto di concessione demaniale marittima integra un'ipotesi di "innovazione abusiva" che legittima ai sensi dell'art. 54 cod. nav. l'esercizio del potere di autotutela demaniale, anche qualora esse siano destinate ad essere coperte dalla sabbia.

Estratto: «Se in punto di stretta logica, il consolidamento strutturale di uno stabilimento balneare presuppone, come illustrato dal geologo, fondamenta con palificazione, in modo da reggere le mareggiate, la descrizione – illustrazione del progetto non contiene alcun recepimento dello studio geologico e si limita ad evidenziare manufatti poggianti su un basamento; le perforazioni di profondità dell'arenile, per localizzarvi pali in c.a., non sono descritte nelle planimetrie, e ciò potrebbe essere superabile, trattandosi di opere interrato, ma non sono neppure menzionate nella relazione di accompagnamento. IL Comune, approvando il progetto, ha assentito ciò che è stato disegnato e quel che è detto, né, per i pali di fondazione, è possibile rifarsi ai suggerimenti del geologo, dovendo tale studio essere recepito dal progettista ed oggettivamente trasfuso nella domanda di permesso di costruire; il che non è avvenuto. IL punto in discussione non è la necessità o meno della palificazione e la sua logicità strutturale e funzionale, bensì la mancata evidenziazione della stessa, come suggerito dallo stesso geologo, quanto mai necessaria per un arenile demaniale; tali opere di profondità e sostegno, rappresentano, però, una modificazione della zona demaniale marittima occupata; la lettura dell'art. 24 del reg.to cod. nav. è quanto mai significativa perché parla di “concessione .. fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto”, comprendendovi ogni tipo di “opera” anche quelle di profondità e soggette a copertura. Non vi è stata alcuna occupazione abusiva, essendo le zone sempre quelle in concessione, ma l'art. 54 del cod. nav. parla anche di “innovazioni abusive” per quelle fatte sullo stesso spazio assegnato, che non è solo quello di superficie; in tale dizione, infatti, va compresa “qualsiasi variazione” nelle opere assentite, che, per la loro consistenza, rappresentano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione demaniale; le palificazioni in c.a. di profondità su un arenile, non possono non essere considerate tali solo per il fatto che una volta eseguite, vengono ricoperte dalla sabbia e dal

basamento. Per quel che concerne l'aspetto urbanistico – edilizio, il secondo permesso di costruire del 2006 ha in effetti assentito un nuovo manufatto per ubicazione, dimensioni e strutturazione, che deve pur sempre essere costituito da opere di facile rimovibilità; di qui la specificazione in progetto che le stesse sarebbero state realizzate con materiale prefabbricato, così come illustrato in planimetria senza alcuna opera di fondazione, a dimostrazione che trattasi di una questione demaniale, attinente al consolidamento dell'arenile. Ciò è confermato dall'art. 60 delle NTA del PRG, testualmente dice che "nella impossibilità di adottare provvedimenti di adeguamento statico", sarà consentito "traslare in aree sicure detti stabilimenti .. attraverso demolizione e ricostruzione dei manufatti", non prevedendo alcuna forma di consolidamento strutturale di profondità. Stante la consistenza dei manufatti, non appare necessaria la denuncia di cui all'art. 65 del DPR. n. 380/2001, che fa riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, che devono costituire elementi strutturali di un edificio (Cass. Pen. III, n. 38405/9.7.2008) e non certo di un prefabbricato.»

TAR Lazio, Sezione I quater Roma n.1105 del 28/01/2010

Sintesi: È legittimo il provvedimento che ordina al concessionario di rimuovere le opere abusivamente realizzate su area demaniale marittima non ricompresa nell'oggetto della concessione.

Estratto: «Rilevato: - che con il presente gravame si censura il provvedimento con cui si ordina la rimozione di opere abusivamente realizzate su area demaniale marittima; - che in effetti la ricorrente ha realizzato una serie di opere, occupando area demaniale non ricompresa nell'oggetto della concessione, di cui la stessa è titolare; Considerato che, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., in tale ipotesi è previsto proprio l'ingiunzione al contravventore di rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito, e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'interessato; Ritenuto: - che, pertanto, l'Amministrazione abbia correttamente applicato la citata disposizione;»

TAR Sicilia, Sezione III Catania n.459 del 05/03/2010

Sintesi: Presupposto dell'esercizio del potere di autotutela demaniale di cui all'art. 54 cod. nav. è l'abusiva occupazione del suolo demaniale marittimo e la realizzazione non autorizzata di lavori di modifica di aree del demanio marittimo.

Estratto: «L'art. 54 cod. nav. dispone che, qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione deve ordinare al responsabile dell'abuso di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Presupposto, pertanto, dell'esercizio del potere di autotutela demaniale di cui alla norma citata è l'abusiva occupazione del suolo demaniale e la realizzazione non autorizzata di lavori di modifica di aree del demanio.»

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro n.405 del 07/04/2010

Sintesi: Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento,

di proprietà comunale ovvero demaniale giustifica comunque l'irrogazione della vincolata misura ripristinatoria, di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, sicché è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità di questa che l'immobile abusivo, sia su bene demaniale o del patrimonio disponibile del Comune, presupposto per la diffida essendo unicamente il fatto che su un suolo di proprietà pubblica siano state realizzate opere prive del necessario titolo edilizio» (Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3315). Ne consegue che l'adozione di un provvedimento autoritativo non solo è legittima, ma costituisce esercizio doveroso della funzione di vigilanza urbanistico-edilizia. Neppure può ravvisarsi la dedotta nullità ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990. Difetta, infatti, qualsiasi delle ipotesi tipiche di nullità (difetto assoluto di attribuzione, mancanza degli elementi essenziali, violazione o elusione del giudicato). L'amministrazione ha agito nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, esercitando un potere espressamente previsto dalla legge. Quanto alla dedotta illegittimità derivata dal citato "Decreto presidenziale n. -OMISSIS- del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia", la censura oltre ad essere non comprensibile, è comunque, priva di pregio. I ricorrenti si limitano a prospettare una generica disparità di trattamento e una asserita riattivazione di un diverso procedimento a diversi anni di distanza, nei confronti di soggetti terzi. Ora a parte il fatto che il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a decadenza o prescrizione per il decorso del tempo, nel caso di specie, come si è visto a fronte della accertata presenza degli abusi sull'area comunale, il Comune, non poteva esimersi di intervenire anche nei confronti degli aventi causa e utilizzatori dei beni abusivi. Peraltro, non si evince dal richiamo al suddetto decreto presidenziale, un collegamento diretto con il provvedimento impugnato, né la sussistenza di elementi idonei ad incidere sulla legittimità dell'ordine di demolizione oggetto del presente gravame. Parimenti irrilevante appare il richiamo all'assenza di pericolo o urgenza. L'ordinanza di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ai fini della sua adozione, non richiede che ricorrano situazioni contingibili e urgenti, trattandosi di atto vincolato volto meramente alla repressione dell'abuso edilizio, la cui adozione prescinde da valutazioni circa il pericolo o l'urgenza.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.770 del 14/09/2009

Sintesi: Il sequestro di un manufatto abusivo realizzato su area demaniale non impedisce alla P.A. di ingiungere lo sgombero esercitando i poteri di polizia demaniale di cui all'art. 54 cod. nav. ma al massimo può paralizzarne l'efficacia per un certo periodo.

Estratto: «L'ordinanza impugnata sarebbe altresì censurabile per taluni profili procedurali inerenti all'errata valutazione dei poteri di polizia demaniale ex art. 54 del codice della navigazione ed alla sua illegittimità, essendo intervenuta dopo il sequestro preventivo effettuato dai vigili urbani di Messina e convalidato dal giudice ordinario. Le censure, riproposte in questa sede dai ricorrenti, sono infondate e, pertanto, vanno respinte. (omissis) Quanto al sequestro del bene, esso al più può configurare una causa di inefficacia della ingiunzione demolitoria per un certo periodo, causa ormai superata dalla estinzione, con la morte dell'indagato, del relativo giudizio penale. Del pari infondata risulta poi la tesi

dei ricorrenti secondo cui, anche ad ammettere la persistente demanialità dell'area, l'impugnata ordinanza dovrebbe in ogni caso ritenersi "tardiva" in quanto adottata oltre il termine annuale di esercizio asseritamente applicabile al potere di cui all'art. 54 cod. nav., quale espressione dell'autotutela (possessoria) di cui all'art. 823 c.c.. Senonché, l'esercizio del potere di autotutela conferito all'Autorità marittima dall'art. 54 cod. nav. non può essere limitato temporalmente entro un termine rigido ed invalicabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12/11/1993, n. 838). Diversamente, l'art. 823 c.c., richiamato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi, si riferisce all'ipotesi in cui l'Amministrazione decida di attivare la tutela possessoria dei propri beni, mentre, ove intenda agire (come nel caso di specie) a tutela della proprietà dei beni pubblici, non viene in considerazione alcun termine decadenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16/10/2001, n. 5641).»

TAR Puglia, Sezione II Bari n.3013 del 04/12/2009

Sintesi: La sola pendenza di indagini penali da parte della Procura della Repubblica non esime la P.A. dal compimento di tutti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici preordinati all'adozione di provvedimenti di autotutela possessoria o di c.d. polizia demaniale, naturalmente previo contraddittorio procedimentale con i diretti interessati, destinatari degli effetti sfavorevoli.

Estratto: «Le aree occupate dagli odierni ricorrenti hanno natura demaniale, in origine legittimamente occupate in forza del contratto d'affitto stipulato il 25 settembre 1934 e rinnovato con atti del 22 luglio 1938 e del 3 aprile 1940 con lo Stato, come accertato dal Tribunale civile di Bari con sent. n.1270/1998, resa tra i soci della Cooperativa "Canne" e l'amministrazione delle Finanze dello Stato, pur demandando alla Sezione Specializzata Agraria l'accertamento della perdurante validità del contratto di affitto medesimo. Le censure di violazione dell'art 7 l.n.241/90 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria sono manifestamente fondate. Innanzitutto, l'amministrazione regionale intimata in sede di adozione dei provvedimenti avversati, trascura completamente di compiere autonoma valutazione circa l'abusività o meno dell'occupazione delle aree demaniali, recependo in modo automatico e del tutto acritico la presenza di indagini penali in corso, giunte allo stadio preliminare della informazione di garanzia, senza alcuna condanna presupponente lo stato di occupazione abusiva dei luoghi. Orbene, la sola pendenza di indagini penali da parte della Procura della Repubblica non esime certo l'autorità amministrativa ad effettuare tutti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici preordinati all'adozione di provvedimenti di autotutela possessoria o di c.d. polizia demaniale, naturalmente previo contraddittorio procedimentale con i diretti interessati, destinatari degli effetti sfavorevoli.»

TAR Sicilia, Sezione III Catania n.459 del 05/03/2010

Sintesi: Il giudicato penale di proscioglimento per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., anche se non opponibile nel corso del giudizio amministrativo alla P.A., può essere inteso del fatto che la P.A. nell'adottare il provvedimento di autotutela demaniale ex art. 54 cod. nav. non ha proceduto con la dovuta precisione in ordine alla verifica della esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela del demanio.

Estratto: «Nella fattispecie, residuano notevoli dubbi sull'esistenza del richiamato presupposto, essendo l'area in questione rivendicata dai ricorrenti come ricadente in loro proprietà, sulla scorta delle risultanze del verbale del 1965, di delimitazione dei confini rispetto al demanio marittimo, nonché sulla scorta dell'istruttoria compiuta dinanzi al Giudice penale. Sul punto l'accertamento intervenuto in sede penale (sentenza n.321/2007 del Tribunale di Siracusa-Sez. di Avola, depositata in giudizio dai ricorrenti il 3.12.2009) ha concluso per l'incertezza sulla sussistenza dello sconfinamento, sulle sue dimensioni e sul suo senso (orizzontale o verticale), nonché sulle dimensioni in altezza del cordolo in cemento; il che ha indotto il giudice penale all'assoluzione perché il fatto non sussiste. In sede penale, anzi, è emerso che il verbale n. 328 del 1965, che contiene un accordo tra la Capitaneria di porto, l'Intendenza di Finanza e i Sigg.ri Musso e Costanzo, delimita la proprietà privata e afferma che la stradella e il muretto, la cui abusività è stata contestata ai ricorrenti, ricadono all'interno di tale proprietà privata; inoltre, come si legge nella citata sentenza n. 321/2007, nessuno dei testi del PM conosceva l'esistenza del citato verbale, né era in grado di inficiarne la validità e il contenuto. Di tale accertamento questo Collegio ritiene di dover tenere conto per le considerazioni che seguono. Vero è che il vigente codice di procedura penale è ispirato al principio della tendenziale autonomia del processo penale, normalmente inidoneo a condizionare gli accertamenti dei fatti rilevanti nel giudizio civile o amministrativo. In particolare, l'articolo 654 del codice, rubricato "efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi", prevede la seguente disciplina: "1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa". Nel caso di specie, è indiscusso che le Amministrazioni non si siano costituite parte civile nel processo penale. Pertanto, ai fini della opponibilità e vincolatività dell'accertamento di fatto contenuto nel giudicato penale, non è sufficiente la circostanza che siano state citate, per il dibattimento, nella veste di parte offesa del reato. Dunque, la sentenza penale di assoluzione non può condizionare inderogabilmente il presente giudizio amministrativo. Tuttavia, la sentenza di assoluzione citata va ritenuta alla stregua di un fatto storico, diretto a dimostrare la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere e violazione di legge, sì da ritenere che non si è verificata l'occupazione di area demaniale, contestata con il provvedimento impugnato e che comunque l'Amministrazione non ha proceduto con la dovuta precisione in ordine alla verifica della esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela del demanio.»

TAR Lazio, Sezione Latina n.1896 del 18/11/2010

Sintesi: Il fatto che il privato sia stato assolto dal reato di abusiva occupazione di suolo demaniale perché il fatto non sussiste determina un'evidente incertezza in merito al confine del bene demaniale.

Estratto: «Il Collegio ritiene, anzitutto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a causa della mancata previa comunicazione dell'avvio del procedimento che ha di fatto precluso alla parte ricorrente un'effettiva partecipazione al procedimento (in violazione dell'art. 7 L. 241/90). Deve peraltro escludersi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, e che quindi la comunicazione di avvio si sarebbe risolta in inutile appesantimento del procedimento stesso, essendovi, nella specie incertezza sulla situazione dei luoghi, in tal senso inducendo la circostanza, su cui fa leva la difesa attrice, che la ricorrente, in passato è stata assolta dal Pretore di Gaeta dal reato di abusiva occupazione di suolo demaniale, perché il fatto non sussiste, proprio per l'incertezza del confine demaniale. In tale situazione, l'amministrazione avrebbe dovuto, quindi, procedere preventivamente, in contraddittorio, alla delimitazione dell'area ex art. 32 cod. nav. E art. 58 reg. cod. nav. (in tal senso sentenza della Sezione n. 642 del 2.8.2005).»

TAR Sicilia, Sezione III Catania n.1191 del 12/05/2011

Sintesi: Il sequestro penale delle opere realizzate su area appartenente al demanio marittimo non osta all'ottemperanza all'ordine di sgombero, potendo il responsabile chiedere al giudice penale il relativo dissequestro al fine di provvedere allo sgombero stesso.

Estratto: «-Quanto al secondo motivo, con cui si denuncia la sottoposizione a sequestro dell'area de qua, e quindi l'impossibilità di procedere al rilascio dell'area, i successivi fatti sopravvenuti (l'area è stata rilasciata, come risulta dal verbale del 9 febbraio 2006) fanno decadere l'interesse al motivo. In ogni caso, la giurisprudenza ha già avuto modo di ritenere che il sequestro penale delle opere realizzate su area appartenente al demanio marittimo non osta all'ottemperanza all'ordine di sgombero, potendo il responsabile chiedere al giudice penale il relativo dissequestro al fine di provvedere allo sgombero stesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sent. n. 2685 del 25 settembre 2008).»

Consiglio di Stato, Sezione IV n.5240 del 16/09/2011

Sintesi: Il mancato seguito della denuncia penale costituisce circostanza del tutto inidonea a smentire la circostanza dell'occupazione senza titolo dell'alloggio demaniale.

Estratto: «- Occorre anzitutto pronunciarsi su due profili preliminari... Il primo, riguarda l'applicabilità dell'art. 823 codice civile; è del tutto pacifico il principio generale che l'amministrazione possa fare ricorso ai negozi giuridici di diritto privato (cfr l'art. 1-bis della legge n. 241/1990), peraltro solo nell'adozione di atti di natura non autoritativa (cfr. l'art. 1-bis della legge n. 241/1990). La questione controversa risiede invece nello stabilire se la occupazione della proprietà demaniale sia o meno legittimata in forza di titoli esistenti in favore degli appellanti e nel modo previsto dalle leggi (indicazione espressamente contenuta nell'art. 823). In questo senso il TAR, peraltro, non ha astrattamente affermato l'inapplicabilità giuridica dell'art. 823 alla fattispecie concreta, ma ben diversamente intendeva esplicitare il principio di indisponibilità della proprietà demaniale mediante strumenti di diritto privatistici, se non nei modi previsti dalla legge, tra i quali i primi giudici hanno indicato lo strumento (autoritativo) della concessione e non la locazione di diritto privato. Il secondo ed inconferente profilo, attiene al mancato esito della denuncia penale

condotta degli imputati è questione assodata, che non può essere rimessa in discussione, essendo derivata dalla abusiva movimentazione di 198.000 metri cubi di rifiuti.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 635 C.P. - CASELLI FERROVIARI

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.5574 del 14/02/2012

Sintesi: È procedibile d'ufficio ex art. 639-bis c.p. il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario.

Estratto: «Infatti, questa Corte ha già chiarito in precedenti occasioni che è procedibile d'ufficio - ai sensi dell'art. 639-bis c.p. - il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni (Sez. 2, 13/11/2007 n. 43738 rv. 238320). Ed infatti, un casello ferroviario è destinato ad uso pubblico, quale pertinenza della linea ferroviaria (Sez. 2, 18/04/2007 n. 16226 rv. 236470). Si tratta, peraltro, di un orientamento in linea con quanto già osservato anche in tema di delitti contro la pubblica amministrazione e di qualificazione come incaricato di pubblico servizio di un dipendente del gestore delle linee ferroviarie anche dopo la privatizzazione dell'originario ente pubblico economico Ferrovie dello Stato (Sez. 5, 26/04/2005 n. 23465 Rv. 231929; Sez. 6, 16/12/1994 n. 6980 Rv. 201949). Deve pertanto affermarsi che, anche dopo la privatizzazione del settore ferroviario, una casa cantoniera posta a servizio di una linea ferroviaria è pur sempre qualificabile come edificio ad uso pubblico, atteso che un immobile di tal specie è comunque destinato - al pari di un casello ferroviario - all'assolvimento di un pubblico servizio.»

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.42947 del 14/10/2014

Sintesi: Il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario è procedibile d'ufficio, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni.

Estratto: «Per altro verso, più volte ribadito è anche l'assunto secondo il quale La sdemanializzazione di un bene può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. Nè il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziali dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziali siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Sez. 2^a, Sentenza n. 17387 del 30/08/2004, Rv.

576380). Ebbene, i giudici del merito hanno escluso che nella specie fossero stati acquisiti elementi univocamente deponenti per tale dismissione, d'altra parte contrastata all'evidenza, dalla insorgenza dell'ente delle ferrovie una volta acquisite congruenti informazioni circa la illegittima occupazione dell'area. Quanto, poi, alla mutatio della natura dell'ente ferroviario, la stessa si rivela in conferente agli effetti della procedibilità, avendo questa Corte - sempre sulla falsariga degli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza civile - già affermato, ad esempio, che è procedibile d'ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 635 C.P. - EROSIONE LITORALE

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.43483 del 09/11/2012

Sintesi: Il mantenimento di scogliere che comporti l'erosione del litorale integra il reato di cui all'art. 635, co. 2, c.p..

Estratto: «Infondati sono i ricorsi anche con riguardo alla violazione dell'art. 635 c.p., comma 2. La corte di merito con motivazione logica coerente e giuridicamente corretta ha dato conto della sussistenza del reato, da un punto di vista oggettivo e soggettivo e della sua perseguibilità d'ufficio. Il mantenimento delle scogliere ha sicuramente concorso a determinare, alla luce dell'evidenza del fenomeno, l'erosione del litorale con conseguente danneggiamento dello stesso.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 635 C.P. - PIANTE, BOSCHI E FORESTE

Corte di Cassazione, Sezione VI penale n.22251 del 08/05/2017

Sintesi: Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 5, non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta.

Estratto: «1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria romena di B.C., destinatario del mandato di arresto Europeo, emesso il 25 novembre 2016 dalla Corte Locale di Panciu - Provincia di Vancea in relazione ad un ordine di esecuzione della pena residua di mesi 8 di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte Locale di Panciu, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Galati con sentenza del 13 ottobre 2016, divenuta definitiva, per i reati di abbattimento illegale e

furto di alberi, nonché per l'esecuzione della pena di 341 giorni di reclusione, conseguente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del 22 settembre 2010 dal Tribunale di Lecce, riconosciuta dalla Romania con sentenza della Corte di appello di Galati definitiva il 9 marzo 2015. Dopo aver premesso che il B. fu tratto in arresto il 14 gennaio 2017 in esecuzione del MAE suindicato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel respingere le eccezioni difensive, la Corte di appello ha escluso la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. f) risultando precisamente indicata la pena residua da espiare; ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione all'utilizzabilità degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, non risultando che la difesa dell'imputato avesse richiesto nel corso del dibattimento di esaminare direttamente i dichiaranti o che ne avesse contestato il narrato; ha, inoltre, ritenuto sussistente il requisito della doppia punibilità sia per il furto di legname che per l'abbattimento degli alberi, inquadrabile nella previsione dell'art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, u.p., in relazione all'art. 625 c.p., n. 7, trattandosi di danneggiamento di alberi piantati in una foresta del comune di Cimpuri, esposti alla pubblica fede per condizione naturale, e ha infine, ritenuto irrilevante la mancata allegazione del testo delle disposizioni di legge applicabili, non essendovi particolari problemi interpretativi da risolvere ai fini della verifica del requisito della doppia punibilità, sussistente nella fattispecie. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del B., che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1 violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g) e dell'art. 6 Cedu nonché vizio di motivazione. Si deduce che nel processo svoltosi in Romania sono stati violati i principi stabiliti dall'art. 6 Cedu, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato è stata fondata sulle prove raccolte nel corso delle indagini preliminari e non durante il processo nel contraddittorio: in particolare, quanto alle dichiarazioni rese dall'indagato non risulta se fu avvertito della facoltà di nominare o di farsi assistere da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d'ufficio e della facoltà di non rispondere; quanto alla testimonianza non risulta se fu assunta nel corso delle indagini o in dibattimento né ne risulta illustrato il contenuto. Si assume, pertanto, che non risultano osservate le garanzie previste dall'art. 6 Cedu e dal nostro ordinamento, che sottopone al consenso delle parti l'acquisizione di atti precedenti alla fase dibattimentale; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 1 e 4 e vizio di motivazione. Si deduce che il B. è stato condannato per l'abbattimento illegale di alberi, assimilabile al reato di danneggiamento, ormai depenalizzato ex L. n. 7 del 2016, mentre la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione delle piante alla pubblica fede, sebbene si tratti di condizione naturale delle cose e non di condizione derivante da una specifica attività umana. Si evidenzia che, sebbene il B. sia stato condannato anche per il furto di legna, la pena base di mesi 6 di reclusione è stata determinata in relazione al fatto non costituente reato, essendo stato applicato per il furto solo l'aumento di due mesi a titolo di continuazione, cosicché la consegna, disposta unicamente per tale reato, non sarebbe legittima, in quanto inferiore ai quattro mesi previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4; 2.3 inosservanza o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. c), e vizio di motivazione per mancata allegazione al MAE del testo delle disposizioni di legge violate. Si sostiene che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, la norma indicata richiede tale allegazione come condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Preciso che ai sensi dell'art. 635 cod. pen., comma 2 il fatto è aggravato se commesso "sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi e selve o foreste, ovvero su

vivai forestali destinati al rimboschimento" e considerato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 5, non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta (Sez. 6, n. 13400 del 14/10/1998, Giampà, Rv. 213423), nel caso di specie è indubbio che si trattava di alberi piantati nella foresta di Cimpuri e che in due occasioni l'imputato ha abbattuto due faggi di alto fusto, di cm 40 di diametro, e ha trasportato il legname presso la propria abitazione per venderlo.»

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.51963 del 14/11/2017

Sintesi: L'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., n. 7 sussiste anche in relazione alla sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede, ribadendosi l'irrilevanza a tal fine del fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto.

Sintesi: Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., n. 7 possono essere considerati destinati a pubblica utilità gli alberi appartenenti ad un comune, e adibiti a una funzione ornamentale, valorizzando i connotati latu sensu pubblicistici del bene laddove lo stesso assolve funzionalmente scopi socialmente rilevanti.

Estratto: «Recenti pronunzie hanno evidenziato come l'esposizione alla pubblica fede possa discendere da un fatto umano o da una condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo (Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni e altro, Rv. 264870) sicché si è ravvisata l'aggravante anche in relazione alla sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede, ribadendosi l'irrilevanza a tal fine del fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto (Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, Caligiuri, Rv. 262843). Siffatta lettura coglie, tuttavia, il solo dato oggettivo della circostanza, ovvero la dimensione dell'affidamento necessitato della tutela di determinati beni al senso civico e al rispetto della legalità da parte dei consociati di fronte all'impossibilità naturalistica di una continuativa vigilanza, condizione connaturata ai beni pubblici ovvero destinati a pubblico servizio o pubblica utilità rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto di apprestare una tutela rafforzata che dall'esposizione prescinde in ragione della natura pubblica della res ovvero della sua destinazione funzionale.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 650 C.P.

Consiglio di Stato, Sezione IV n.16 del 10/01/2012

Sintesi: La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, mentre è assorbita da quella di cui all'art. 677 comma 3 stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), non lo è con riguardo alla violazione, già costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal comma 1 di quest'ultimo articolo.

Estratto: «2.2. Il Collegio non ignora che per la costante giurisprudenza di legittimità penale la inottemperanza all'ordinanza sindacale impositiva di urgenti opere edili al fine di evitare pericolo di crollo integra certamente condotta omissiva penalmente rilevante, essendosi in proposito rilevato che "la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, mentre è assorbita da quella di cui all'art. 677 comma 3 stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), non lo è con riguardo alla violazione, già costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal comma 1 di quest'ultimo articolo." (Cassazione penale, sez. I, 05 giugno 2002, n. 25796, ma anche Cassazione penale, sez. I, 04 dicembre 2000, n. 7008 e Cassazione penale, sez. I, 19 giugno 1996, n. 7764). Senonchè, una piana lettura della nota in oggetto, consente di affermare che nessun obbligo fu imposto sic et simpliciter ai privati destinatari della diffida, ma che il presupposto dello stesso riposava, espressamente, nella non titolarità dell'area in capo al comune: e che detta situazione era insussistente in punto di fatto di guisa che dalla nota impugnata nessun obbligo poteva discendere e l'appellante non avrebbe avuto interesse a gravarla, neppure sotto il profilo della possibilità che potessero sulla stessa discendere responsabilità penali laddove non vi avesse ottemperato.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 96 R.D. 523/1904

Corte di Cassazione, Sezione III penale n.42479 del 16/10/2013

Sintesi: Il divieto di cui all'art. 96, lett. g), R.D. 523/1904 relativo a «qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti», deve essere inteso, come ogni precetto penale, nell'ottica della cosiddetta «concezione realistica» del reato, la quale espunge dalla fattispecie punibile - ancorché astrattamente rispondente alla figura edittale - qualsiasi condotta che manchi di qualsiasi idoneità a recare pregiudizio o pericolo di pregiudizio all'interesse protetto per escludere la rilevanza delle opere eseguite rispetto al precetto penale.